



Città di Saluzzo

REGOLAMENTO

DI ISTITUTIVO E DI GESTIONE

**DEL FONDO DI PREVIDENZA INTEGRATIVA
PER IL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE**

**(ART. 208 CODICE DELLA STRADA, ART. 17 C.C.N.L. 22.1.2004
DEL PERSONALE NON DIRIGENTE E ART. 19 DEL CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 22.6.2006
PER IL PERSONALE DIRIGENTE,
DEL COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI)**

Il presente regolamento è stato:

- **approvato** con deliberazione del Giunta Comunale n. 112 del 27.07.201

Art. 1

Istituzione

1. È istituito il fondo di previdenza integrativa per il personale della Polizia Municipale.

Art. 2

Scopi

1. Il fondo, che è privo di personalità giuridica e che non ha fini di lucro, persegue, con moderni indirizzi ed in modo organico, la previdenza a favore del personale della Polizia Municipale, ed in particolare la stipula di polizze assicurative previdenziali, in forma collettiva ovvero individuale.

Art. 3

Organismo di gestione del fondo

1. Ai sensi dell'Art. 17 del C.C.N.L. 22/01/2004 la gestione delle risorse del fondo di cui al precedente Art. 1 spetta agli organismi di cui all'Art. 55 del CCNL 14/09/2000, composti da rappresentanti dei dipendenti e costituito in conformità a quanto previsto dall'Art. 11 della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori).
2. L'organismo incaricato della gestione delle risorse è formato da 3 rappresentanti dei lavoratori appartenenti alla polizia municipale, eletti da tutti gli appartenenti al corpo, in servizio a tempo indeterminato.
3. La qualità di componente dell'organismo incaricato della gestione ha durata di 3 anni ed è rinnovabile.
4. Per la validità delle adunanze debbono essere presenti tutti i membri; nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei presenti.
5. Le deliberazioni dell'organismo di gestione che hanno ad oggetto l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dell'amministrazione, sono trasmesse per conoscenza all'amministrazione stessa.

Art. 4

Competenze dell'organismo di gestione del fondo

1. L'organismo di gestione del fondo delibera in ordine alla stipula ed eventuale modifica delle polizze assicurative a favore del personale della polizia locale avente diritto, ed alla gestione delle risorse annualmente assegnate a tale finalità dall'amministrazione.

Art. 5

Finanziamento del Fondo

1. Il Fondo è finanziato per la previdenza del personale del Corpo di Polizia Municipale, con i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie e dei pagamenti in misura ridotta delle violazioni accertate al vigente Codice della Strada da parte del personale del Corpo, ai sensi dell'Art. 208 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, in misura variabile, annualmente definita con deliberazione della giunta comunale.
2. Il fondo potrà altresì essere finanziato da eventuali altre leggi, contributi, sanzioni amministrative pecuniarie, sovvenzioni di Enti e donazioni di privati.
3. Le somme destinate al fondo di cui al precedente comma, sono stanziare annualmente in apposito intervento di bilancio relativo all'esercizio finanziario di competenza.

Art. 6

Costituzione

1. Il "Fondo di previdenza" per la Polizia Municipale è finalizzato alla realizzazione di interventi in materia di previdenza integrativa.
2. Per la finalità di cui sopra, l'organismo di gestione del fondo costituito ai sensi dell'Art. 5 del presente regolamento, procederà all'accensione di una polizza assicurativa a favore dei componenti il Corpo di Polizia Municipale, con compagnia assicuratrice debitamente individuata con l'eventuale consulenza del broker assicurativo dell'ente, sulla base di uno schema di contratto preventivamente approvato dall'organismo di gestione di cui all'Art. 3.

Art. 7

Contribuzione volontaria

1. Il dipendente ha la facoltà di integrare in proprio la somma che l'amministrazione corrisponde alla compagnia assicuratrice, ovvero di continuare i versamenti in proprio, dalla data di interruzione del rapporto, con l'esonero dell'Ente da ogni obbligazione.

Art. 8

Contratto di assicurazione - premi

1. Il contratto di assicurazione, nell'ipotesi in cui la materia venga diversamente disciplinata nei futuri C.C.N.L. con maggior vantaggio per il dipendente, dovrà adeguarsi ad essi.
2. Il fondo di cui all'Art. 6 è costituito mediante la corresponsione annuale per ciascun appartenente al Corpo, in servizio a tempo indeterminato, con qualsiasi profilo professionale e grado, compreso il Comandante del Corpo, purché in possesso delle qualifiche di cui all'Art. 5 della L. 65/1986, di una somma che verrà determinata con deliberazione della

Giunta, su proposta dell'organismo di gestione del fondo.

Art. 9

Definizione della spesa a carico del comune

1. In conformità a quanto stabilito nell'intesa sottoscritta in data 14.7.2010 dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale, con decorrenza dal 1° gennaio 2010 si procederà all'erogazione di una quota parte dei proventi di cui all'Art. 208 C.d.S., da destinare alle finalità previdenziali di cui al presente Regolamento.
2. L'importo di tale quota sarà determinato annualmente dalla giunta comunale entro il mese di novembre, sulla base dell'ammontare delle riscossioni relative alle sanzioni amministrative pecuniarie e dei pagamenti in misura ridotta delle violazioni al vigente Codice della Strada, e nel rispetto dei vincoli imposti all'ente dalle norme vigenti in materia di spesa di personale.

INDICE

Art. 1	Istituzione	pag.	2
Art. 2	Scopi	pag.	2
Art. 3	Organismo di gestione del fondo	pag.	2
Art. 4	Competenze dell'organismo di gestione del fondo	pag.	2
Art. 5	Finanziamento del Fondo	pag.	3
Art. 6	Costituzione	pag.	3
Art. 7	Contribuzione volontaria	pag.	3
Art. 8	Contratto di assicurazione - premi	pag.	3
Art. 9	Definizione della spesa a carico del comune	pag.	4

